



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Direzione E - Attuazione e sostegno agli Stati membri
ENV.E.2 - Attuazione in materia ambientale
Il Capo Unità

17 AVR. 2019

Bruxelles,
ENV.E.2/CA/er/CHAP (2018)1794

Silvio Corbellini
Piazza Castello, 11
27019 - Villanterio
Italia

E-mail: segreteria@comune.villanterio.pv.it

Oggetto: Sua denuncia del 31/5/2018, protocollata da questi servizi con rif. CHAP(2018)1794, riguardante la presunta violazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Egregio avvocato,

Faccio seguito alla mia comunicazione dell'8 marzo 2019, per mezzo della quale La informavo dell'esito dell'esame della pratica in oggetto e delle altre diciassette denunce di contenuto identico, riguardanti la presunta violazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura¹.

L'8 aprile 2018, Lei ha inoltrato a questi servizi ulteriori informazioni, in risposta alla predetta proposta di archiviazione. Si tratta, nello specifico, di un aggiornamento sul contenzioso amministrativo in corso e sui cambiamenti introdotti nel quadro normativo italiano.

Dopo aver valutato le informazioni così trasmesse, mi preme informarLa che le Sue osservazioni aggiuntive non hanno apportato alcun elemento nuovo o fatto suscettibile da farci riconsiderare la nostra precedente posizione. Ulteriori chiarimenti sono forniti nei paragrafi che seguono.

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo in corso, la delibera della Regione Lombardia che aveva innalzato i valori limite delle concentrazioni di idrocarburi e fenoli ammessi nei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è stata annullata dal TAR Lombardia. La Regione Lombardia ha proposto appello contro la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato che si pronuncerà alla fine del corrente mese di maggio. Le autorità giudiziarie nazionali sono dunque state investite del problema.

¹ Direttiva 1986/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, GU L 181 del 4.07.1986, pagg. 6-12.

Per quanto riguarda invece le modificazioni introdotte nella normativa in materia, Lei evidenzia un possibile elemento critico laddove sottolinea che il legislatore italiano è intervenuto con una normativa d'urgenza, il decreto emergenziale per Genova, per ritoccare i limiti di idrocarburi pesanti nei fanghi per uso agricolo². Tuttavia, non è compito della Commissione europea esprimersi sulla qualità della tecnica legislativa usata o sull'opportunità di tale scelta. Se il problema esiste può essere risolto solo dal legislatore italiano.

Infatti, la direttiva 86/278/CEE fissa limiti di concentrazione esclusivamente per alcuni metalli pesanti nel suolo. Gli idrocarburi e i fenoli non sono tra questi. Poiché la normativa europea non fissa limiti rispetto a questi elementi, ciascuno Stato membro fissa propri limiti. È chiaro che il principio di precauzione dovrebbe indurre a introdurre e mantenere limiti bassi per talune sostanze, ma come precedentemente menzionato ciò rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali degli Stati membri.

Inoltre, non tutti i fanghi sono ammessi per uso agricolo, ma solo quelli provenienti dai reflui civili o assimilabili a reflui civili. Pertanto, se il fango deriva da attività produttive che generano scarti liquidi di natura industriale non è idoneo ad essere usato in agricoltura. Questo tipo di fango può essere utilizzato solo se depurato delle componenti di contaminazione di origine industriale, appunto per avere caratteristiche compatibili con la destinazione finale. La circostanza che l'uso agronomico sia ammesso solo per fanghi assimilabili a quelli provenienti da reflui civili dovrebbe garantire che siano rispettati i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 per le matrici ambientali a cui deve essere assimilato.

Infatti, ai sensi dell'art. 127 del decreto legislativo n. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono assoggettati alla normativa generale sui rifiuti. Quindi, nelle parti non disciplinate dal decreto legislativo n. 99/92, trova applicazione il decreto legislativo 152/2006 e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali, la normativa in materia di bonifiche. Questo fatto rappresenta un'ulteriore garanzia, in quanto i rifiuti sono assoggettati ad una disciplina molto rigorosa per quanto riguarda il loro trattamento e trasporto e, nei casi in cui sono mescolati con la matrice suolo, sono sottoposti ad analisi approfondite per evitare contaminazioni. In tale contesto, la qualità delle analisi e l'effettività dei controlli sono essenziali per il corretto utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Tali aspetti rientrano peraltro anch'essi nella competenza delle Autorità nazionali.

Alla luce di quanto precede, e nel richiamare le motivazioni già addotte nella mia precedente lettera dell'8 marzo 2019, La informo che la pratica CHAP(2018)1794 è stata archiviata in data odierna.

Mi pregio porgerLe distinti saluti.



Ion Codescu

² Art. 41 del D.L. n. 109 del 28.9.2019.